



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
II SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati

Dott.ssa GIUSEPPINA SANNA Presidente
Dott.ssa STEFANIA DEIANA Giudice
Dott.ssa ADA GAMBARDELLA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 910/2010 V.G. promosso

DA

██████████ con l'avv. Sabrina Mura

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

RESISTENTE CONTUMACE

E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO, in persona del sostituto Procuratore della Repubblica,
dott. Gianni Caria

Causa in punto di riconoscimento dello stato di apolidia, rimessa al Collegio
sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per la ricorrente: riconoscere lo stato di apolide.

Per il P.M.: concludere per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8.7.2010 la ricorrente in intestazione esponeva
di essere nata a Torino da genitori scappati dalla Croazia, che non vi avevano



più fatto ritorno, che avevano successivamente perso la cittadinanza croata e non erano più stati iscritti nei registri dello stato civile locale; che la sorella aveva ottenuto il riconoscimento dello stato di apolide con sentenza del Tribunale di Sassari 14.8.2007; che anche a lei era preclusa la possibilità di ottenere l'iscrizione all'anagrafe croata, in quanto nata in Italia, dove aveva sempre vissuto ed aveva avuto i suoi tre figli. Rilevato di non poter neppure fare rientro in Croazia, in quanto priva di documento di identità, di non potersi iscrivere all'anagrafe di nessun comune e di non poter neppure contrarre matrimonio civile (data l'impossibilità di rilascio del nulla osta da parte del paese d'origine), chiedeva di riconoscere il suo stato di apolide.

Nella contumacia del Ministero resistente, il procedimento, istruito con produzioni documentali e acquisizione di informazioni dalle Ambasciate di Bosnia ed Erzegovina e della Repubblica di Croazia, veniva rimesso al Collegio per la decisione sulle sopra riportate conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' documentalmente provato che [REDACTED] è nata a Torino da [REDACTED] che non è cittadina della Repubblica di Croazia (così si evince dalla dichiarazione del 25.8.2009 del Consolato Generale della Repubblica di Croazia di Milano, dall'informativa del 7.7.2011 dell'Ambasciata della Repubblica di Croazia di Roma) e che da diversi anni risulta stabilmente domiciliata in [REDACTED] dove uno dei figli frequenta la scuola primaria di secondo grado; la ricorrente, poi, ha partecipato ad un corso di alfabetizzazione linguistica e di informatica e di sartoria, così dimostrando uno spiccato interesse per le attività di inserimento sociale. Di tale interesse dà conto anche la partecipazione al corso per mediatrice culturale seguito a Torino. La stessa, dunque, da che è nata è rimasta stabilmente in Italia, tra Torino, Bologna e [REDACTED]. Ora, deve ritenersi che la prova circa la condizione di apolidia – nel senso fatto proprio dall'art. 1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 e dall'art.15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948 nonché dalla normativa nazionale di recepimento e dettaglio (L. n.91/1992, D.P.R. n.572/1993 e D.P.R. n.362/1994) – non possa essere richiesta in modo oltremodo rigoroso (diversamente traducendosi in una "probatio diabolica",



ciò provare di non essere cittadino di alcuno Stato); può ritenersi sufficiente la dimostrazione di non essere cittadino dello Stato di origine dei genitori, di non poter neppure accedere a quella cittadinanza e di avere acquisito, e conservato per un periodo di tempo sufficientemente lungo, uno stabile collegamento con lo Stato nel quale si dimora. In particolare, nel caso di specie è stato accertato che l'odierna istante secondo il diritto croato interno neppure potrebbe acquisire la cittadinanza croata attraverso la naturalizzazione, perché da anni non vive più in Croazia e non ha mai regolarizzato lo status di cittadino straniero con residenza fissa (così comunicazione del 27.4.2015 agli atti). Sussistono, conclusivamente, le condizioni per accogliere la domanda della ricorrente.

P.Q.M.

definitivamente decidendo:

dichiara lo stato di apolide di [REDACTED] nata a Torino il [REDACTED]

Così deciso in Sassari, il 22.05.2015

Il Giudice relatore

Il Presidente

